



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

SENTENZA

PROCEDIMENTO F.I.G. N.3s/2015

A CARICO DI KIM CHANHEE

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Circolo "Golf Club Monticello" in data 14 luglio 2015, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Kim Chanhee, incolpato di avere messo in gioco una palla differente da quella originaria in occasione della gara giovanile "Trofeo Michele" disputatasi presso il "Golf Club Monticello".-

Il rapporto informativo è supportato dalla dichiarazione testimoniale dei due compagni di gioco del minore che asseriscono che la palla giocata dal minore non era la palla originaria.-

Dopo aver esaminato la documentazione trasmessale, l'esponente Giudice fissava l'udienza del 28 gennaio 2016 per la pronuncia della sanzione, avvertendo il minore Kim Chanhee della facoltà di chiedere il decreto sanzionatorio o, in alternativa, di presentare memorie difensive e di essere ascoltato in udienza.-

In data 24 gennaio 2016 si costituiva per il minore Kim Chanhee l'avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio che depositava memoria difensiva in atti, nella quale venivano contestati i fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare.-

All'udienza del 28 gennaio 2016 avanti l'esponente Giudice, si presentavano il minore Kim Chanhee accompagnato dalla madre signora Baik Ennsook ed assistito dall'avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio.-

Liberamente interrogato, il minore Kim Chanhee ribadiva di avere giocato alla buca n. 12 una pallina Callaway 1 supersoft, in quanto alla precedente buca n. 11 con il tee shot era finito in ostacolo d'acqua e, non avendo trovato la pallina in gioco, una Callaway 2 supersoft, aveva dovuto procedere al droppaggio, giocando la Callaway 1.- Segnalava inoltre che la pallina rinvenuta dal compagno non poteva essere comunque la sua, non essendo una supersoft.- L'avv. Bertazzoli si riportava al contenuto della sua memoria ed all'istanza di assoluzione ivi formulata.-

L'esponente Giudice si riservava di decidere.-

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminata attentamente la questione, alla luce della documentazione in atti e di quanto dichiarato dal minore Kim Chanhee, l'esponente Giudice pone l'evidenza sulla circostanza che lo stesso ha immediatamente dichiarato che la pallina Callaway 2 trovata dal signor Almeras non era la sua.-

E' presumibile che, se Kim Chanhee fosse stato in malafede e avesse agito con dolo, avrebbe giocato la pallina trovata dal compagno, senza correre il rischio di non ritrovare la palla in gioco (Callaway 1).-

Sul punto, sarebbe stato risolutivo acquisire la pallina Callaway 2 trovata dal signor Almeras, ma ciò non è stato possibile perché quest'ultimo non l'ha esibita.-

Va anche rilevato come l'illecito contestato al minore Kim Chanhee non sia

stato accertato da alcun Giudice di Gara, ma semplicemente segnalato dai compagni di gioco, anch'essi minori.-

A parere dell'esponente Giudice, la contestazione che ha portato al presente procedimento nasce dal droppaggio effettuato alla buca n. 11, in virtù del fatto che il minore Kim Chanhee non ha dichiarato che pallina aveva messo in gioco, avendo perso nell'ostacolo d'acqua quella giocata originariamente.-

Pertanto, i compagni di gioco erano presumibilmente convinti che la palla in gioco fosse uguale a quella persa, mentre così non era non avendo il minore Kim Chanhee dichiarato di aver messo in gioco una Callaway 1 supersoft.-

DECISIONE

Alla luce di quanto premesso e del convincimento formatosi durante lo svolgimento del presente procedimento, si ritiene che:

KIM CHANHEE non ha commesso l'illecito ascrittogli e, ammonendolo per il futuro a prestare più attenzione nei droppaggi, dichiarando sempre quale pallina è stata messa in gioco, dispone l'archiviazione del presente procedimento.-

Così deciso in Bergamo, 3 febbraio 2016.-

Il Giudice Sportivo per I Minori
Avv. Paola BIANCHI CASSINA